

PROMOTORE FINANZIARIO

Il **promotore finanziario** è la persona fisica che in qualità di agente, dipendente o mandatario esercita professionalmente l'offerta di strumenti finanziari e di servizi di investimento per conto di una banca, di una società di intermediazione mobiliare (SIM) o di una società di gestione del risparmio (SGR).

Per legge, l'attività del promotore finanziario può essere svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto: i promotori finanziari sono, dunque, agenti monomandatari, possono, cioè, vendere soltanto prodotti finanziari per conto dell'istituto finanziario per il quale lavorano, ma comunque di qualsiasi emittente, pena la radiazione dall'Albo.

Requisiti di accesso alla professione

Per poter esercitare la professione, il promotore finanziario deve essere iscritto all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari che dal 1° gennaio 2009 non è più tenuto dalla Consob, bensì dall'Organismo per la tenuta dell'Albo dei Promotori Finanziari.

L'accesso all'Albo è regolato dal decreto del Ministero del Tesoro n. 472/98, che definisce i requisiti di onorabilità e di professionalità necessari per l'iscrizione; per essere iscritti all'Albo dei promotori finanziari bisogna infatti:

- essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e non trovarsi in determinate situazioni impeditive;
- essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- aver superato la prova valutativa o essere in possesso dei requisiti di professionalità individuati dalla Consob.

Requisiti di onorabilità

All'aspirante promotore si richiede di:

- non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 del Codice Civile);
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della normativa antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267 (Disposizioni penali in materia di società e di consorzi);

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque reato non colposo.

Requisiti di professionalità

Oltre a possedere i requisiti di onorabilità, gli aspiranti promotori devono essere in possesso di un titolo di studio almeno pari al diploma di scuola media superiore, conseguito al termine di corsi di durata quinquennale (sono validi anche i corsi di durata quadriennale, completati dall'anno integrativo).

Possono ottenere di essere iscritti di diritto all'Albo coloro che risultino essere in possesso di specifici requisiti di professionalità (disciplinati dall'art. 4 del Decreto sopra citato) ed in particolare:

- agenti di cambio, iscritti al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero del Tesoro;
- negozianti abilitati (art. 7, comma 2, Legge 1/1991);
- funzionari di banca o d'impresa d'investimento, preposti o responsabili di unità operativa di banca o di impresa d'investimento. Questi soggetti devono aver svolto per almeno un triennio uno dei servizi di investimento previsti dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 58/1998;
- funzionari di banca addetti alla commercializzazione di prodotti finanziari della banca (l'attività deve essere stata svolta per un periodo di tempo complessivamente pari ad un triennio);
- responsabili del controllo interno.

Prova valutativa

Il requisito di professionalità, salvo per i casi indicati dalla Consob, si ottiene superando un esame organizzato dall'Organismo. La prova valutativa consta di una prova scritta, della durata di 85 minuti, salvo quanto indicato al precedente articolo 4 per i portatori di handicap, eseguita con strumenti informatici e con assegnazione a ciascun candidato di un questionario composto di 60 quesiti a risposta multipla di cui 40 quesiti da 2 punti, in cui rientrano 12 quesiti pratici, e 20 da 1 punto; i candidati devono scegliere la risposta che ritengono corretta tra le quattro soluzioni proposte per ogni quesito.

I quesiti sono ripartiti tra le materie oggetto della prova come segue:

- 24 quesiti nella materia del Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari e Disciplina dell'attività di Promotore Finanziario;

- 19 quesiti nella materia delle Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale;
- 5 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale;
- 6 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario;
- 6 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo.

Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande è attribuito il punteggio formale di 100/100. La prova valutativa si intende superata con un punteggio non inferiore a 80/100.